

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIZZINATO, BONATESTA, AGOSTINI,
AZZOLLINI, BERGONZI, BRIENZA, BUCCI, BUCCIERO,
CUSIMANO, DONDEYNAZ, GUBERT, MAGGI,
MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANCA, MANTICA, MANZI,
MARINI, MINARDO, MONTAGNINO, MULAS, MURINEDDU,
NIEDDU, NOVI, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI,
PIANETTA, PIATTI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, SPECCHIA,
TURINI, ZANOLETTI E PERUZZOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1999

Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei
dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici,
sindacali o religiosi

ONOREVOLI SENATORI. - È attualmente all'esame della Camera dei deputati un disegno di legge (atto Camera n. 4201-B) con il quale, dopo le leggi 15 febbraio 1974, n. 36, e 19 dicembre 1979, n. 648, si intende rispondere alle attese di lavoratori del settore privato licenziati per rappsaglia politica, sindacale e religiosa nel periodo anteriore al 1966, anno in cui fu approvata la legge sui licenziamenti individuali (legge 15 luglio 1966, n. 604).

Nonostante gli impegni assunti e le proposte di iniziativa parlamentare avanzate in questi anni, nulla è stato fatto per dare risposte in termini di ricostruzione e regola-

rizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici cessati dal servizio o licenziati.

Con il presente disegno di legge ci proponiamo di dare una soluzione legislativa a tale problema, tenendo conto che le persone interessate non sono più di cinquecento unità e che i costi sono limitati perchè, nella ricostruzione della posizione assicurativa dei lavoratori licenziati per rappsaglia, si potrà constatare come in molti casi si determinerebbe una sovrapposizione, per i periodi di contribuzione previdenziale, con quelli già acquisiti con l'integrazione al minimo di pensione e che non sono sommabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano altresì:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo anteriore al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, anteriormente al 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è istituito un comitato composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

e) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali a carattere nazionale e comparativamente più rappresentative.

2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato è integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

Art. 3.

1. I dipendenti della pubblica amministrazione, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 1, all'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze erano alla data del licenzia-

mento, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento.

2. L'amministrazione o l'ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all'articolo 2.

Art. 4.

1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 2, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1,2 miliardi per il 2000 e lire 1,6 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

